

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

**DA EFFETTUARSI NELLA UNITA' OPERATIVA**

**PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN**

**GAVINO MONREALE**

tra

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis**, di seguito denominata

ASL 7 con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n° 83, codice fiscale e

partita IVA 03990310926 , nella persona del Direttore Generale Dott.ssa

Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano**, di seguito

denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice

fiscale / partita IVA n. 03990320925 , nella persona del Direttore Generale

Dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante

**Premesso che**

la ASL 6, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche di

coperture dei posti vacanti, deve garantire la guardia attiva h24 nella Unità

Operativa di Pediatria/Neonatologia del Presidio Ospedaliero di San Gavino

Monreale, come previsto dagli standard operativi per l'accreditamento del

punto nascita;

per assicurare i livelli essenziali di assistenza si rende necessario ricorrere

all'attività di consulenza di dirigenti medici specialisti dipendenti di altre

Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti

della previsione contenuta nell'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-

2018 (ex art. 58 CCNL Dirigenza medica del 08.06.2000);

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Oggetto della presente convenzione è rappresentato dall'attività professionale da erogare a cura dei Dirigenti Medici Pediatri Neonatologi della ASL 7 che verranno identificati dal direttore della struttura di appartenenza, previa acquisizione della loro disponibilità, per numero 38 ore settimanali;

**Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro.

**Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento**

Per le suddette prestazioni la ASL 6 corrisponderà alla ASL 7 €. 60,00/ora lorde, oltre IRAP, per ciascun dirigente medico, oltre spese viaggio nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 7 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti consulenti mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal direttore della U.O. Pediatria/Neonatologia del P.O. di San Gavino Monreale.

Entro 10 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente Servizio dell'Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico della ASL 6.

La ASL 6 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.

#### **Art. 4 – Oneri assicurativi**

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico della ASL 6 gli oneri assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa, l'infortunio in itinere i danni kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per il Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale.

#### **Art. 5 – Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31.12.2022 incluso. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni

effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso

il diritto a conseguire ogni altro compenso.

#### **Art. 6 – Tutela della Privacy**

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

#### **Art. 7 – Foro Competente**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

#### **Art. 8 – Disposizioni finali**

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico della ASL 6 senza diritto di rivalsa.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 7 Dott.ssa Giuliana Campus

Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni